

CONVENZIONE PER DETERMINAZIONI ANALITICHE DI ALTA TECNOLOGIA

TRA

L'IRCCS - INMI Lazzaro Spallanzani, (di seguito "Istituto"), con sede legale in Via Portuense, 292 00148 Roma, Cod. Fisc. 05080991002, nella persona del Direttore Generale f.f. Dott. Francesco Vaia, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dello Spallanzani.

E

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, del presente atto ed agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO CHE

- in data 28/09/2001 l'ASL Rieti stipulava con l'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani - riconosciuto dalla Regione Lazio - Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute - con nota n. 422/Dip. 10 del 09/05/2000, quale Laboratorio Regionale di riferimento per la diagnostica molecolare - una convenzione di durata annuale, tacitamente rinnovabile, finalizzata ad ottenere determinazioni analitiche di alta tecnologia;
- in data 9 dicembre 2018 le parti procedevano alla stipula di una nuova convenzione di durata biennale eliminando la formula del tacito rinnovo dell'atto, precedentemente prevista;
- in data 18 novembre l'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani esprimeva all'ASL Rieti il proprio consenso al rinnovo della suddetta convenzione in scadenza il 9 dicembre 2020;
- Con nota prot. 568 del 18.01.21 l'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani richiedeva all'ASL Rieti l'interesse a procedere al rinnovo della convenzione;
- Con nota prot. 4433 del 25.01.2021 la Asl Rieti manifestava l'intendimento a rinnovare la convenzione suddetta per un periodo di due anni, nelle more di ulteriori azioni di riorganizzazione aziendale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

L'Istituto si impegna a svolgere in favore della ASL di Rieti esami di elevata tecnologia mediante il proprio personale sanitario e attraverso l'impegno di apparecchiature e di materiali di consumo dell'Istituto stesso, alle condizioni e nei limiti previsti dai successivi articoli.

Tale attività di laboratorio sarà resa con riferimento ad un numero presunto di n. 620 determinazioni analitiche l'anno.

Art. 3

Modalità operative

La procedura di invio dei campioni e trasmissione dei referti è a carico e a cura della ASL Rieti e previo contatto preventivo con il Laboratorio dell'Istituto (Tel. 06.55170666) al fine di concordare il campione ottimale e le più adeguate modalità di prelievo in casi di particolare complessità.

Eventuali richieste di ulteriori analisi non previste dal presente atto, potranno essere eseguite e tariffate per assimilabilità con le analisi che vengono effettuate in regime di convenzione.

Art. 4

Condizioni economiche

L'ASL Rieti si impegna a corrispondere all'Istituto un importo complessivo pari agli esami svolti, tenendo conto degli importi riferiti a singole determinazioni di cui al vigente tariffario dell'Istituto.

L'ASL Rieti si riserva di accettare eventuali variazioni di prezzo delle singole determinazioni che interverranno in seguito all'adozione del nuovo tariffario dell'Istituto.

Art. 5

Modalità di pagamento

L'ASL Rieti corrisponderà, tramite bonifico bancario, i compensi dovuti all'Istituto, con cadenza trimestrale, mediante versamento della somma sul C/C dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - I.R.C.C.S. - via Portuense, 292 - 00149 Roma presso Unicredit S.p.A. Agenzia Roma via Ramazzini - IBAN: IT75A0200805140000400005240. Provvederà, altresì, ad inviare all'Istituto un riepilogo attestante le determinazioni analitiche ottenute validato dai Responsabili U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera, UU.OO.SS.DD. Laboratorio Analisi e Malattie Infettive della ASL di Rieti.

Art. 6

Durata - Risoluzione

La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione dell'atto.

L'Azienda si riserva di recedere anticipatamente dalla presente convenzione - con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC almeno venti giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione - qualora dovessero mutare le esigenze organizzative che hanno determinato l'acquisto delle prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione.

Art. 7

Data Protection

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto accetta di essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE. L'Istituto, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di essere a conoscenza del Regolamento 2016/679/UE nonché di ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale. La puntuale applicazione della citata normativa, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché la formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti, nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento, saranno garantiti dall'Istituto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani: www.inmi.it.

L'ASL Rieti si configura Titolare del trattamento dei dati personali in merito all'oggetto della presente convenzione, mentre l'Istituto si configura Responsabile ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 679/2016.

L'Istituto si impegna, nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ad adottare adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR e ad annotare, sul proprio Registro delle Attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2 GDPR, le attività svolte in osservanza della presente convenzione."

Art. 8

Clausola riservatezza

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente accordo e ad esso riferibili sono da ritenersi assolutamente confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni comportamento o attività volti ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

Art. 9

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 10

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e confermato.

Roma, il

Per l'IRCCS - INMI Lazzaro Spallanzani

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Francesco Vaia

.....

Per l'ASL Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

.....